



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI E PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Prot.n.



GDAP-0174810-2007

PU-GDAP-1e00-31/05/2007-0174810-2007

Alle Organizzazioni Sindacali

S.A.P.Pe. – Via Trionfale, 79/a

00136 – ROMA

O.S.A.P.P. – Via della Pisana, 228

00163 – ROMA

C.I.S.L. – F.P.S./P.P. – Via Lancisi, 21

00161 – ROMA

U.I.L. – P.A./P.P. – Via Emilio Lepido, 46

00175 – ROMA

C.G.I.L. – F.P./P.P. – Via Leopoldo Serra, 31

00186 – ROMA

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2

00164 ROMA

F.S.A.-CNPP Viale degli Arcelli, C.P. 18208

00164 ROMA

Si.A.L.Pe. – A.S.I.A. – Via della Consolata, 43/a

00164 ROMA

e, p.c. S.A.G. – P.P. - Via Trinità dei Pellegrini, 1

00186 – ROMA

Si.A.P.Pe – Via Belice, 13

00012- GUIDONIA ROMA

U.S.P.P. (UGL FNPP CLPP LISIAPP)

Via G. Mompiani, 7 - 00192 - ROMA

Alla Direzione Generale del Personale
e della Formazione - Sede

OGGETTO: - Funzionamento U.S.P.E.V.

- Schema di decreto in materia di esercizio di attività di
polizia giudiziaria da parte della Polizia Penitenziaria

I rappresentanti di codeste OO.SS sono convocati per il giorno 7 giugno 2007 ore
16.00. presso questo Dipartimento per il prosieguo della discussione relativa a quanto in oggetto.

A tal riguardo si trasmette la versione aggiornata dello schema di decreto in
materia di esercizio di attività di polizia giudiziaria da parte della Polizia Penitenziaria

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Il Ministro della giustizia

- VISTO l'articolo 81, comma 4, della Costituzione;
- VISTO l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- VISTO l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- VISTO l'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
- VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante l' "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria", e il relativo regolamento di servizio del Corpo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82;
- VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della L. 15 dicembre 1990, n. 395";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;
- VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266";
- VISTI gli articoli 55 e seguenti del codice di procedura penale;
- VISTO il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 5, 8, 12, 13 e 14;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", e in particolare l'articolo 53;

VISTA la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione di misure privative e limitative della libertà personale”, nonché il relativo regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

RITENUTO che occorre procedere alla regolamentazione dell’attività di polizia giudiziaria svolta dalla Polizia penitenziaria, mediante la costituzione a livello centrale di un apposito servizio di polizia giudiziaria che, nel quadro della generale attribuzione delle funzioni di polizia giudiziaria agli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria, sia destinato a svolgere tale attività in via prioritaria e continuativa in materia di criminalità organizzata e terroristica, assicurando il coordinamento ed il supporto delle investigazioni svolte a livello periferico, anche ai fini di garantire l’ordine all’interno degli istituti penitenziari e di tutelarne la sicurezza;

SENTITE le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;

ADOTTA

il seguente decreto:

Articolo 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende:

- per “Dipartimento”, il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria;
- per “Capo del Dipartimento”, il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria;
- per “Nucleo”, il Nucleo investigativo centrale;
- per “Ufficio”, l’Ufficio per l’attività ispettiva e del controllo;
- per “istituto”, un istituto di prevenzione e pena;

Articolo 2
(Istituzione del Nucleo investigativo centrale)

1. Ai sensi dell’articolo 12 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, è istituito all’interno dell’Ufficio per l’attività ispettiva e del controllo del Dipartimento, un servizio centrale di polizia giudiziaria, denominato “Nucleo investigativo centrale”.

Articolo 3

(Funzioni del Nucleo)

1. Il Nucleo svolge in via continuativa e prioritaria le funzioni indicate all'articolo 55 del codice di procedura penale, alle dipendenze funzionali e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, per fatti di reato commessi in ambito penitenziario o comunque direttamente collegati all'ambito penitenziario.
2. Il direttore dell'Ufficio, ferma restando la dipendenza funzionale del personale del Nucleo rispetto all'autorità giudiziaria nello svolgimento di indagini da essa delegate, esercita i poteri attinenti all'organizzazione, al coordinamento ed al controllo delle attività del personale assegnato al Nucleo stesso, al fine di renderle funzionali alla complessiva azione dell'Ufficio.

Articolo 4

(Nomina del responsabile del Nucleo)

1. Il responsabile del Nucleo è nominato dal Capo del Dipartimento tra il personale appartenente ai ruoli direttivi della Polizia penitenziaria, di comprovata capacità ed esperienza.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12, commi 2 e 3, 13 e 14 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
3. Al Nucleo è assegnato esclusivamente personale appartenente ai ruoli della Polizia penitenziaria.

Articolo 5

(Attività di polizia giudiziaria svolta in sede periferica)

1. Presso gli istituti, il responsabile dell'area della sicurezza individua unità di personale appartenente ai ruoli della Polizia penitenziaria per lo svolgimento l'attività di polizia giudiziaria, di iniziativa o su delega dell'autorità giudiziaria; tra essi designa il responsabile secondo l'ordine gerarchico.
2. Il personale individuato ai sensi del comma 1, nell'esercizio delle funzioni indicate all'articolo 55 del codice di procedura penale, dipende funzionalmente dall'autorità giudiziaria, ferma restando la dipendenza gerarchica dal direttore dell'istituto ai sensi dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
3. L'attività di polizia giudiziaria, all'interno degli istituti, è svolta unitamente agli altri compiti istituzionali attribuiti dalla legge agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche all'area della sicurezza dei Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria.

Articolo 6
(Competenza del Nucleo)

1. L'attività di indagine, di iniziativa o su delega dell'autorità giudiziaria, per fatti di reato commessi, in tutto o in parte, in ambito penitenziario o comunque direttamente connessi all'ambito penitenziario, è svolta dal Nucleo quando si tratta:

- a) di delitti di criminalità organizzata o di terrorismo interno o internazionale ovvero di eversione dell'ordine costituzionale;
- b) di indagini per fatti che riguardano più istituti penitenziari o che comunque interessano ambiti territoriali eccedenti la provincia in cui è situato l'istituto;
- c) di indagini che, in ragione della particolare riservatezza o del coinvolgimento di personale operante presso un istituto, non possono essere svolte dalla Polizia penitenziaria in servizio nel medesimo istituto.

2. Ferma l'esclusiva dipendenza funzionale dall'autorità giudiziaria, il responsabile del Nucleo, d'intesa con i responsabili dell'attività di polizia giudiziaria in sede periferica, può convocare riunioni o stabilire altre forme di collegamento per assicurare il coordinamento delle investigazioni ed ottimizzare le risorse impiegate. Agli stessi fini, può delegare, per lo svolgimento dei singoli atti di indagine, il responsabile dell'attività di polizia giudiziaria presso i provveditorati o gli istituti ovvero disporre la temporanea aggregazione di personale del Nucleo presso il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria o l'istituto ove è in corso l'attività di investigazione.

3. Ai fini di garantire l'ordine all'interno degli istituti penitenziari e di tutelarne la sicurezza, fatto salvo il segreto investigativo, il responsabile del Nucleo, con cadenza mensile, inoltra al direttore dell'Ufficio una relazione scritta nella quale, limitatamente ai fenomeni di criminalità organizzata, di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale, sono evidenziati i collegamenti delle organizzazioni criminali con l'ambito penitenziario e le eventuali articolazioni interne, utilizzando a tali fini esclusivamente provvedimenti giudiziari e atti dell'Amministrazione.

Roma,

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(on. Clemente Mastella)